

7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

IMPORTO DEI CANONI DOVUTI SALVO FUTURI CONGUAGLI

Canone Anno 2015 .. € 356,04 (trecentocinquantasei/04); Pagato in data 14.4.2015;
Canone Anno 2016 .. € 350,35 (trecentocinquanta/35); Detratto dal Credito di € 356,04 vantato al 31.12.2015;
Nuovo Credito Vantato dal Concessionario € 5,69 (cinque/69) da detrarre dall'importo della rata canone 2017
Canone Anno 2017 .. € 350,35 (trecentocinquanta/35);*
Canone Anno 2018 .. € 350,35 (trecentocinquanta/35);*
Canone Anno 2019 .. € 350,35 (trecentocinquanta/35);*
Canone Anno 2020 .. € 350,35 (trecentocinquanta/35);*

*Canoni da aggiornare con i relativi indici ISTAT

La presente licenza viene firmata dal concessionario, Presidente Pro-Tempore della Lega Navale Sig. Ermanno SGARZINI, avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro in Strada Trai Due Porti, 20.

Validità prorogata fino al 31/12/2027 ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

PESARO, addì 23 DIC. 2016

26 NOV. 2021
L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

IL CONCESSIONARIO

Emanno Sgarzini

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO C.F. (CP) Silvestro GIRGENTI

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Territoriale di Pesaro
Atto Reg. n. 23 DIC 2016 - 2982 Serie 3
PREVIO VERSAMENTO DI € 20000
(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)
IL FUNZIONARIO
Simone Lodovici
Piazzale ex delega del Direttore Provinciale Ugo Borrelli



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista la concessione demaniale marittima numero 8/2009 datata 20.5.2009 con scadenza al 31.12.2012 e prorogata *ex lege* - ai sensi dell'articolo 1 comma 18 del Decreto Legge 30.12.2009 n°194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.2010 n°25, sino al 31.12.2015 con la quale è stata concessa alla Lega Navale Italiana - C.F. 92001210415 l'occupazione di un tratto di suolo demaniale marittimo per una superficie totale di metri quadrati 1213,68 situata nel comune di Pesaro e precisamente una parte in strada tra i due porti e una parte lungo la riva destra del fiume Foglia;

Visto il Verbale di Delimitazione di zone del demanio marittimo numero 6 del registro delle delimitazioni, redatto in data 15.12.2014, iscritto al numero 71/A/2014 del Repertorio degli Atti, approvato e reso esecutivo dalla Direzione Marittima di Ancona giusta Decreto numero 6/2015 datato 20.2.2015 con il quale sono stati rideterminati i confini tra demanio marittimo e demanio idrico dello stato;

Considerato che l'area scoperta per deposito imbarcazioni - ubicata lungo la sponda destra del fiume Foglia e pari a metri quadrati 831,06 - risultante dalla concessione demaniale numero 8/2009 suddetta, a seguito della nuova delimitazione della sponda destra del fiume Foglia di cui al sopra citato verbale, risulta per 261,78 metri quadrati di competenza della Capitaneria di Porto ovvero del Demanio Marittimo mentre per i restanti 569,28 metri quadrati di competenza della Provincia di Pesaro Urbino ovvero del Demanio Idrico;

Vista l'istanza (modello D1) presentata in data 26.2.2015 ed assunta a protocollo in data 2.3.2015 al nr. 03.03.3649 di questa Capitaneria di porto, con la quale il Sig. FALCIONI Francesco nato a Pesaro il 15.7.1943 ed ivi residente in viale Trento, 116 - in qualità di Presidente Pro-Tempore della Lega Navale Italiana - Codice Fiscale 92001210415 con sede in Pesaro in Strada Tra i Due Porti, 20 - ha richiesto, in considerazione della nuova delimitazione della sponda destra del fiume Foglia e quindi della mutata superficie demaniale di competenza del demanio marittimo, il rilascio di una concessione demaniale marittima, in sostituzione della concessione numero 8/2009 sopra citata;

Vista l'integrazione all'istanza modello D1 sopra richiamato con la quale il Sig. Alearo Maria Cingolani, in qualità di Commissario Straordinario della Lega Navale Italiana, ha richiesto la proroga *ex lege* - articolo 1 comma 18 del Decreto Legge 30.12.2009 n°194 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.2010 n°25 e modificato dalla legge 17.12.2012 n°221- sino al 31.12.2020 della concessione demaniale numero 8/2009;

Vista l'autorizzazione numero 5/2016 datata 24.5.2016 con la quale è stato autorizzato, all'interno della zona demaniale adiacente la sponda destra del fiume foglia, il posizionamento di un gazebo di metri 4 x metri 4 (struttura di facile rimozione) destinato al ricovero di accessori annessi al rimessaggio di unità da diporto;

Vista la L. n.494/93 e ss.mm.ii, il D.l. 595/1995, l'articolo 10 della Legge 449/1997;

Viste le Circolari Serie I n. 77, 112, 120 rispettivamente in data 17.12.1998, 25.1.2001, 24.5.2001;

Vista la Circolare Serie n° 22 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale dei Porti, del 25.5.2009 modificata dalla circolare n. 26 del 23.07.2009 e relativi allegati;

Visto il proprio prospetto del canone redatto in data 21.6.2016;

Rilevato che il concessionario, al 31.12.2015, risulta creditore di € 356,04 in quanto, nel corso dell'anno 2015, su richiesta di questa Capitaneria di Porto ha pagato per due volte, in data 14.4.2015 e in data 3.7.2015, il canone demaniale dovuto per la concessione numero 64/2010;

Ritenuto con foglio protocollo numero 03-03-02-17674 del 5.10.2016 di questa Capitaneria dover rivolgere alle superiori Autorità (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite gerarchico dei Comandi sovraordinati) richiesta di determinazione sul regime transitorio di cui all'articolo 22 del Dlgs 2.8.2016 n.169 con particolare riguardo del soggetto competente ad assicurare la continuità amministrativa della gestione delle pratiche ex artt. 36 e riconnessi, 55 e 68 C.N., nei porti non sede di Autorità Portuale, il tutto anche nel precipuo interesse dell'utenza e nel rispetto dei principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della certezza dei tempi procedurali;

Visto il foglio protocollo numero 03-03-02-17674 del 5.10.2016 con cui è stato notificato a tutti gli utenti interessati la formulazione dell'anzidetto quesito;

C° I TESTIMONI
Emilio Scaroni
1° M.LLO N°
Emilio Scaroni



Visto il dispaccio protocollo n.02.01.09.128478 del 21.10.2016 con cui il Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha esteso a tutti i competenti Comandi territoriali, su specifico quesito di Capitaneria di Porto relativo al regime transitorio di cui all'articolo 22 del D.lvo 169/2016, le determinazioni del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Dispaccio protocollo n.0028217 del 19.10.2016 individuanti – per i porti non sede di Autorità Portuale – nell'Autorità Marittima il soggetto istituzionale deputato a garantire la continuità amministrativa sino al momento dell'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di Sistema Portuali;

Visto il foglio protocollo n. 36202 del 7.11.2016 pervenuto il 7.11.2016 con cui la Direzione Marittima di Ancona, ha inteso, nell'ottica di assicurare l'anzidetta continuità amministrativa e nel precipuo interesse dell'utenza, di estendere ai porti ricadenti nella sua giurisdizione - non sede di Autorità Portuale - le suddette determinazioni in termini di linee guida di azione adattabili in via generale per il caso di specie;

Ritenuto dover notificare con foglio prot.19488 del 9.11.2016 a tutti gli utenti interessati la determinazione sulle linee di azione in via generale formulate dal superiore Comando territoriale;

Visto il foglio protocollo numero 1869 datato 22.11.2016 con il quale la Presidenza Nazionale della Lega Navale ha convalidato per il periodo 2016-2019 gli organi collegiali della Sezione Lega Navale di Pesaro il cui Presidente del consiglio direttivo risulta essere il Sig. Ermanno SGARZINI;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione e 8 del relativo regolamento di esecuzione;

C O N C E D E

SOSTITUTIVA della Licenza 8/2009

Alla LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI PESARO

C.F./P.IVA: 92016390418

di occupare due tratti di suolo demaniale marittimo, **per una superficie totale di metri quadrati 813,25**,

situati nel Comune di Pesaro e precisamente in ambito portuale, allo scopo di mantenere:

- un tratto di suolo di **mq 261,78**, ubicato lungo la sponda destra del fiume foglia, adibito a deposito imbarcazioni e all'interno del quale insite un gazebo di facile rimozione di m 4 x 4 (totale di 16 mq);
- un tratto di suolo di complessivi **mq 551,47**, ubicato in strada tra i due porti, sul quale insistono: un'area scoperta per complessivi mq 161,78; un fabbricato adibito a sede sociale - di cui piano terra di mq 186,95 e primo piano di mq 140,39; una parte della pertinenza demaniale PD00051 di mq 33,39; numero 2 colonnine elettriche da m 0,86 x 0,45 pari a mq 0,77; condotte fognarie uso esclusivo fuori area concessione ml 19,5 diametro 16 cm superficie virtuale 22,62 mq; condotta fognaria fuori area in concessione, in comune con il club nautico, ml 9,6 diametro 16 cm superficie virtuale 11,14/2 pari a 5,57mq;

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo sessennale di € 2107,79 (Euro duemilacentosette/79) – (ai dell'Imposta di Registro), pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in seguito.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 6 (sei) dall'1.1.2015 al 31.12.2020.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta Modello F23 in data 14.4.2015 e in data 3.7.2015, eseguito presso la banca delle Marche – Filiale di Pesaro 216, si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza, il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, comunque erette, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi (D.I. 19 Luglio 1989 e D.I. 595/95), delle circolari Serie I n. 77, 112, 120, 22, 26 rispettivamente datate 17.12.1998, 25.1.2001, 24.05.2001, 25.5.2009 e 23.7.2009 – Titolo Demanio Marittimo – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle indicazioni operative contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21.2.2007 dell'Agenzia del Demanio trasmessa con nota prot. nr. 2007/9801 in data 9.3.2007. Il canone ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spesa, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;